

N. R.G.V.G. 10087/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Seconda Civile- Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzioni

Procedimento n. 10087/2025 Vol. Giur. per la conferma delle misure protettive iscritte presso il Registro Imprese in data 30 dicembre 2025 e per l'applicazione di misure cautelari proposto ex art 18 e 19 CCII da **IMMOBILIARE [REDACTED] S.R.L.**
([REDACTED])

[REDACTED], presso lo studio dei difensori;

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2026 ha emesso la seguente

ORDINANZA

dato atto della formale sussistenza dei requisiti procedurali per l'accesso alle richieste misure, così come verificato all' udienza del 22 gennaio 2026;

1.premesso che:

la ricorrente ha domandato la conferma delle misure protettive tipiche nei confronti di tutti i creditori e l'applicazione di misure cautelari con cui ha domandato al Tribunale di ordinare che “*il pagamento dei canoni di locazione relativi ai beni immobili oggetto di esecuzione*”..., “*nonché i canoni di locazione che si ritiene matureranno, in forza della manovra proposta, per un importo mensile pari a € 2000,00 a far tempo dal mese di marzo 2026, relativi all'immobile sito in Parma, Via Strasburgo 18/A composto da un ufficio, sottotetto e 5 posto auto (oggetto dell'esecuzione Tribunale di Parma R.G. 01/2025) (Proprietà 8) avvenga in favore della Società, e in particolare su di un conto corrente dedicato che quest'ultima provvederà ad accendere o con altra modalità che il Tribunale Ill.mo*

ritenesse adeguata e utile allo scopo, per il periodo di 120 giorni a far tempo dalla concessione del provvedimento”;

la richiesta di conferma di misure protettive del patrimonio e di applicazione di misure cautelari ex art 18 e 19 CCII è stata ritualmente notificata a tutti i creditori (individuati dalla stessa istante come) controinteressati;

all’udienza del 22 gennaio 2026 sono stati sentiti la parte istante, i creditori costituiti in giudizio o comunque comparsi;

2.in merito alla richiesta di conferma delle misura protettive;

rilevato che:

- la ricorrente ha delineato la struttura dell’impresa e l’attività caratteristica consistente nella compravendita di terreni e immobili (abitativi e commerciali) e nella locazione di immobili propri e di terzi;

-le cause delle condizioni di crisi sono state indicate nelle condizioni del mercato di riferimento, in alcune iniziative imprenditoriali rivelatesi non remunerative e nell’inadeguatezza strutturale della compagine societaria rispetto agli obiettivi prefissati;

-previa ridefinizione degli assetti organizzativi della società (si prevede la nomina “*di un amministratore terzo che possa attuare il Piano introducendo gli opportuni elementi di discontinuità rispetto all’attuale gestione, onde favorire le trattative?*”), il piano di risanamento prevede la prosecuzione dell’attività in continuità diretta e la ristrutturazione del debito attraverso la stipulazione di accordi con i creditori e con l’Erario, utilizzando il ricavato di distinte operazioni di alienazione degli immobili di proprietà , il “*prevedibile incasso dei crediti anche grazie alle dismissioni patrimoniali programmate dalla società controllata [REDACTED] Srl*”, l’acquisizione dei canoni di locazione degli immobili attualmente oggetto di procedure esecutive e l’apporto di finanza da parte dei soci per € 50.000 entro il primo semestre ;

-l’Esperto nominato avv. GIANCARLO BUCCARELLA nella relazione in atti :

a)ha confermato l’avvio delle trattative (16 gennaio 2026);

b) pur nell’ambito delle criticità evidenziate con riguardo, in particolare, alle tempistiche del piano, ha ritenuto adeguate le iniziative programmate dalla ricorrente;

- c) pur rilevando la necessità di adeguati approfondimenti da effettuarsi nello sviluppo della CNC, ha confermato la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi d'impresa attraverso la manovra finanziaria e le soluzioni prospettate dalla ricorrente in termini di continuità diretta;
- d) ha evidenziato, alla luce dei dati disponibili e delle molteplici variabili suscettibili di incidere sull'efficacia del progetto di ristrutturazione, come il risanamento debba ritenersi diretta conseguenza dell'esito delle iniziative negoziali che la ricorrente intenderà intraprendere con Erario e creditori;
- e) ha ritenuto necessarie le misure protettive e cautelari richieste dalla ricorrente rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa;

osservato che:

-la valutazione di conferma delle misure protettive deve tenere conto: delle conclusioni dei creditori e dei rilievi eventualmente svolti; della circostanza che le trattative siano state effettivamente avviate o comunque programmate, dell'eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi; le misure protettive possono essere confermate (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 [REDACTED]; Tribunale di Prato 22 aprile 2022) qualora, in esito alla disamina della relazione dell'Esperto, sussista:

- a) una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa;
- b) l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative;
- c) l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa;

-la composizione negoziata della crisi d'impresa consiste in un percorso condotto sotto l'egida di un esperto indipendente, finalizzato al raggiungimento di un accordo con i creditori che consenta al debitore di rimediare alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ovvero di crisi o di insolvenza della propria impresa; ove risulti ragionevolmente persegibile il risanamento e le misure protettive risultino funzionali allo svolgimento delle trattative, dette misure, nella fase iniziale delle trattative, possono essere confermate proprio al fine di consentire alla ricorrente, mediante l'interlocuzione con

l'Esperto e con i creditori, di individuare lo strumento più adeguato, tra quelli indicati dalla legge, per procedere in concreto al risanamento; diverso ragionamento, di contro, dovrà presiedere la valutazione rimessa al giudicante in sede di eventuale proroga, laddove il giudizio di funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative dovrà necessariamente tener conto delle attività poste in essere successivamente alla fase di conferma e della concreta possibilità di proceder al risanamento attraverso uno degli strumenti individuati dall'art 23 comma I e comma II lett a, b e d CCII che la ricorrente, ove non indicato in precedenza, avrà l'onere di indicare ;

- la giurisprudenza (Trib. Bologna, 8 novembre 2022, Trib. Bergamo 25 maggio 2022; Trib. Salerno, 13 febbraio 2023; Trib. Roma, 10 ottobre 2022) ha da tempo ritenuto estensibile lo strumento della composizione negoziata ad ipotesi di vera e propria insolvenza, purché reversibile (nozione richiamata dall'art. 21, comma 1 CCII), ove detta condizione di reversibilità sia rilevabile in base alla prevedibilità prospettica di modificazioni sostanziali della situazione economica dell'impresa, suscettibili di concretizzarsi per effetto delle concessioni concordate durante le trattative con i creditori; tale impostazione trova oggi conferma nel disposto dell'art 12 CCII come modificato dall'art 5 del D.Lgs 136/2024; ne consegue che, fino a quando non si siano cristallizzate le posizioni dei protagonisti della composizione negoziata, non appare possibile valutare la natura reversibile o irreversibile della insolvenza (Trib. Bologna, 8 novembre 2022, cit.) non potendosi ragionevolmente escludere che un eventuale accordo con i creditori consenta il risanamento dell'impresa attraverso uno degli strumenti previsti dall'art 23 comma I e comma II lett a, b e d CCII ;

-l'art 12 comma I e 21 comma I CCII inducono dunque a ritenere correttamente instaurato il procedimento a prescindere dalla condizione di crisi o di insolvenza della ricorrente, ove, come nel caso che occupa, alla luce del parere dell'Esperto “esistano concrete prospettive di risanamento”; in particolare la valutazione che il Tribunale deve necessariamente svolgere ai fini della conferma delle suddette misure deve riguardare: a) la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi di impresa e di buon esito delle trattative intraprese, da ritenersi condizione imprescindibile per l'adozione di qualsiasi provvedimento nell'ambito della composizione negoziata e da condursi,

quantomeno nella fase iniziale della CNC, in termini analoghi a quanto accade nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo, (fattibilità giuridica ed economica , intesa quest'ultima quale non manifesta inattitudine del piano proposto al conseguimento degli obiettivi programmati, artt. 7,47 e 112 CCII); b) l'idoneità delle misure protettive richieste alla tutela delle trattative ed a presidiarne il buon esito; c) il concreto pregiudizio che, a seguito dell'applicazione delle misure richieste, viene imposto ai creditori;

-si è costituita in giudizio la creditrice [REDACTED] B S.P.A. non opponendosi alla conferma delle misure protettive e, quanto alla richiesta formulata in via cautelare, chiedendo “*che il Giudice, alla luce della Cessione del Credito, stabilisca se [REDACTED] B debba versare i canoni relativi ai contratti di locazione del 16.7.2019 e del 26.11.2020 maturati successivamente alla notificazione del Ricorso in favore di Immobiliare [REDACTED] piuttosto che degli Eredi [REDACTED] (in quest'ultimo caso fino alla concorrenza del credito residuo vantato dai medesimi Eredi [REDACTED] nei confronti di Immobiliare [REDACTED]*

-si è costituita in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE rilevando che ad oggi “*non risulta presentata dalla Società alcuna proposta di trattamento del debito erariale ex art. 23 comma 2-bis, o formulata tramite altri strumenti di regolazione della crisi*” ed opponendosi, per tali ragioni, alla conferma delle misure protettive;

-sono comparsi i creditori avv. [REDACTED] che si è rimesso a giustizia e [REDACTED] S.R.L. quest' ultima, con dichiarazioni rese in udienza, formulando opposizione alla richiesta di conferma delle misure protettive;

considerato che:

-risultano avviate trattative con i principali creditori al fine di verificarne gli intendimenti, nell'ottica del superamento delle condizioni di crisi e di insolvenza;

- il parere dell'Esperto, pur nel contesto delle incognite evidenziate, consente di formulare un giudizio positivo riguardo alla fattibilità giuridica ed economica del piano ed a ritenere ragionevolmente perseguitibile l'obiettivo del risanamento della crisi di impresa;

-l'opposizione di AGENZIA DELLE ENTRATE risulta insuscettibile di accoglimento avuto riguardo alla circostanza che CNC si trova nella fase iniziale;

-per le medesime ragioni l'opposizione di [REDACTED] S.R.L. non può trovare accoglimento; peraltro l'esigenza di ulteriore ponderazione del sacrificio imposto al singolo creditore potrà eventualmente trovare soddisfazione nell'ambito di una eventuale e futura rimodulazione della portata delle misure (art 19 comma VI CCII) nel caso in cui, nel corso della negoziazione, emerga che esse hanno cessato di soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o che sono divenute sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato;

- deve essere demandato all'Esperto il compito di verificare nel corso delle trattative la permanenza della fattibilità del piano proposto, valutabile al momento soltanto in termini di ragionevole prognosi di successo;

-la durata delle misure deve essere stabilita in proporzione al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee e funzionali al risanamento dell'impresa; detto periodo, nella vicenda in esame, alla luce dei dati evidenziati dall'Esperto, della complessità delle operazioni necessarie per il risanamento e delle verifiche in corso di svolgimento, non può certamente ritenersi inferiore a 120 giorni, atteso, tra l'altro, che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori **o su segnalazione dell'Esperto**, il giudice che ha emesso le misure protettive o cautelari, può, in qualunque momento, sentire le parti interessate, revocare le misure, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (art. 19 comma VI CCII);

ritenuto dunque che:

-il piano proposto, allo stato degli atti, appaia fattibile e consenta di ritenere perseguitabile il risanamento della crisi di impresa e le misure di cui si chiede la conferma risultino funzionali allo svolgimento delle trattative;

- la richiesta di conferma, per 120 giorni, delle misure consistenti nell'inibitoria di azioni cautelari o esecutive da parte di tutti creditori risultati adeguata al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee da assicurare l'eventuale risanamento dell'impresa;

-sia ammissibile e condivisibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa (ivi compresi i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa) in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi ; non appare infatti condivisibile la tesi secondo cui, in difetto di specifica richiesta ex art 18 comma I (come modificato dal D. Lgs 136/2024), le misure protettive dovrebbero essere limitate solo ai creditori titolari di una posizione già suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum in quanto in grado di contraddirre la domanda; come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 in www.dirittodellacrisi.it) nel vigore della L 147/2021, il comma VI dell'art. 7 (ora art 19 comma VI CCII), istituendo una tutela posticipata e non preventiva, conferisce infatti a tutti i creditori la legittimazione a chiedere la revoca della misura e precisa che si compiono in sede di revoca sia il controllo sull'utilità delle misure rispetto all'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative sia il controllo di proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; il coinvolgimento partecipativo di tutti i creditori rispetto allo "stay" (peraltro non automatico ma frutto di vaglio giudiziario) è consentito pertanto attraverso l'istituto della legittimazione a richiederne la modifica e/o la revoca delle misure già confermate in via di assoluta urgenza (Tribunale di Salerno cit. con ampia motivazione sul punto);

evidenziato dunque che per effetto della conferma delle misure protettive:

- non sono inibiti i pagamenti (art 18 comma III CCII);
- sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art 18 comma I CCII);
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma I e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. (art 18 comma IV CCII);
- i creditori interessati dalle misure protettive ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono, unilateralmente,

rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza (art 18 comma V CCII);

- dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata (art 18 comma V bis CCII);
- l'eventuale proroga delle misure non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell'istante (ovvero in assenza di riscontro circa l'effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un'aggiornata e dettagliata relazione riguardo alla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché da un'argomentata e specificamente motivata informativa dell'Esperto anche riguardo allo strumento prescelto dalla ricorrente per il risanamento della condizione di crisi;

3.in merito alla domanda di applicazione di misure cautelari;

rilevato che:

-la ricorrente ha domandato che con misura cautelare atipica il Tribunale provveda a disporre che i canoni di locazione derivanti da alcuni immobili oggetto di procedura esecutiva , nonché i canoni futuri relativi ad un singolo immobile, posto in Parma, via Strasburgo, n. 18/A, vengano versati su un conto corrente dedicato a disposizione della CNC; la richiesta riguarda esclusivamente i canoni di locazione destinati a futura maturazione; in base infatti a quanto è dato desumere dal complessivo impianto del piano, la misura non mira a ottenere la liberazione delle somme già acquisite nell'ambito delle procedure esecutive in corso di svolgimento, bensì a destinare i flussi futuri al sostegno della continuità aziendale durante le trattative. Il piano prevede flussi mensili in entrata a titolo di “Incasso canoni di locazione attivi”, per complessivi € 105.370,00 nel primo semestre;

considerato che:

-all'istanza con cui si richiede che i canoni di locazione derivanti da immobili oggetto di procedura esecutiva vengano versati su di un conto corrente dedicato alla CNC deve essere attribuita natura cautelare, risolvendosi la domanda nella richiesta di impartire un ordine di "facere" avente ad oggetto la destinazione, in funzione del risanamento, di somme suscettibili del suddetto impiego per effetto della sospensione delle procedure esecutive conseguente alla conferma delle misure protettive; la causa autonoma della domanda è quella prevista dall' art. 2, co. 1, lett. q) trattandosi di richiesta volta, in tesi, a tutelare , in via diretta, il buon esito delle trattative ed, indirettamente, la possibilità di dar corso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; l'istanza è poi basata su presupposti autonomi rispetto a quelli delle misure protettive, da valutarsi in concreto, ex ante: a) la strumentalità da valutarsi in rapporto al piano di risanamento; b) il "fumus boni iuris", inteso quale probabile fondatezza del diritto, da verificare con riguardo alla realizzabilità dello scopo del risanamento; c) il "periculum in mora" da esaminare in relazione al rischio che il risanamento venga vanificato qualora gli effetti del provvedimento richiesto non possano essere realizzati con gli strumenti previsti in via ordinaria dalla legge; d) la "proporzionalità" tra la causa autonoma della misura (funzionalità rispetto alle esigenze di risanamento) ed il rischio che con essa viene imposto ai creditori; la misura può essere concessa in quanto appaia secondo le circostanze e nel senso precisato la più idonea a realizzare la finalità di risanamento e non imponga un rischio irragionevole ai creditori;

-alla luce delle valutazioni dell' Esperto sussistono tanto la strumentalità che il "fumus" trattandosi di misura diretta a presidiare il sereno svolgimento di trattative, funzionali a dare attuazione ad un piano di risanamento concretamente realizzabile e ragionevolmente perseguitibile attraverso un accordo con i creditori;

-in relazione al pregiudizio che, in difetto della concessione della richiesta misura, deriverebbe alla continuità aziendale e, con essa, al programma di risanamento deve ritenersi sussista anche il "periculum"; al riguardo l'Esperto ha rilevato che "*Il Piano finanziario dimostra che, in assenza dei flussi di cassa derivanti dai canoni di locazione, la Società non disporrebbe delle risorse necessarie per far fronte ai costi di gestione corrente e per mantenere l'operatività aziendale. L'indisponibilità di tali somme pregiudicherebbe in modo irrimediabile la possibilità di condurre*

a termine le trattative, vanificando l'intero percorso di composizione negoziata, con grave nocimento per il ceto creditorio nel suo complesso”;

-in termini di proporzionalità si osserva infine come il sacrificio imposto ai creditori risulti soltanto temporaneo e come l'interesse dell'imprenditore a disporre della liquidità necessaria al risanamento sia funzionale al soddisfacimento del ceto creditorio nel suo complesso; a tal fine appare opportuno, come anche indicato dall'Esperto, disporre che le somme derivanti dalla maturazione dei crediti futuri oggetto della misura cautelare vengano posti su di un conto corrente dedicato, all'ordine dell'Esperto il quale provvederà, in un'ottica di massima trasparenza, a dare adeguata informativa ai creditori nonché all'immediata retrocessione in favore delle procedure esecutive immobiliari, in caso di revoca delle misure cautelari ovvero in caso di esito infausto delle trattative e di conseguente archiviazione della CNC;

-non sussistono ragioni per escludere dal raggio d'azione delle richieste misure cautelari la posizione di [REDACTED] B S.P.A. dovendosi condividere l'impostazione accolta dalla suddetta società nella comparsa di costituzione (si veda al riguardo anche Cass. 35876/2022), con la sola precisazione che la CNC non è una procedura concorsuale;

ritenuto dunque che:

l'istanza formulata dalla ricorrente in via cautelare sia suscettibile di accoglimento nei termini indicati e per una durata corrispondente a quella delle misure protettive; gli effetti della misura debbano necessariamente estendersi, per quanto noto , anche alla posizione di [REDACTED] B S.P.A.;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII

1) CONFERMA, disattesa ogni diversa istanza, per 120 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e così fino al 29 aprile 2026 le misure protettive erga omnes richieste da IMMOBILIARE [REDACTED] S.R.L. ([REDACTED] in seno alla procedura di composizione negoziata della crisi;

2) PROVVEDE, per l'effetto, nei confronti di tutti i creditori ad:

a) inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;

- b) inibire la intimazione di pagamento di somme;
 - c) inibire la proposizione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
 - d) inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni in danno della società;
 - e) inibire ai creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente ovvero di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto;
- 3) PRECISA, che ex lege per l'effetto della conferma, è inibito a tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 4) AVVERTE che ai sensi dell'art. 18 CCII sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
- 5) PRECISA che per effetto della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, non possono mantenere la sospensione o la revoca relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata ed INIBISCE ex art 18 comma V bis CCII ai soggetti menzionati da tale norma di mantenere, dal momento della conferma delle misure protettive, la sospensione o la revoca delle linee di credito accordate al momento dell'accesso della composizione negoziata;
- 6) in accoglimento dell'istanza formulata in via cautelare da IMMOBILIARE [REDACTED] S.R.L. ([REDACTED] DISPONE che per giorni 120 il pagamento dei canoni di locazione relativi ai beni immobili oggetto di esecuzione, e segnatamente:

Proprietà 3: Negozio situato a Parma i [REDACTED]

);

Proprietà 4: Negozio situato a [REDACTED]

[REDACTED];

Proprietà 5: [REDACTED] e, locato a [REDACTED] B S.p.A per l'importo di € 2.500,00 mensili (oggetto dell'esecuzione Tribunale di Reggio Emilia R.G. [REDACTED] 2024);

Proprietà 6: [REDACTED], locato a [REDACTED] per l'importo di € 318,00 mensili (oggetto dell'esecuzione Tribunale di Reggio Emilia R.G. [REDACTED] 2024);

nonché i canoni di locazione che matureranno a far tempo dal mese di marzo 2026, relativi all'immobile sito in Parma, [REDACTED]

[REDACTED] (Proprietà 8),

venga effettuato mediante versamento dei relativi canoni su di un C/C all'ordine dell'Esperto che la ricorrente avrà cura di attivare;

7) DISPONE sin d'ora che l'Esperto provveda nel corso delle trattative a dare adeguata informativa ai creditori riguardo alla gestione delle suddette somme nonché all'immediata retrocessione in favore delle procedure esecutive immobiliari in caso di revoca delle misure cautelari ovvero in caso di esito infausto delle trattative e di conseguente archiviazione della CNC;

8) MANDA all'Esperto affinché segnali tempestivamente (con apposita relazione da depositare in PCT) a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;

9) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Parma, 26 gennaio 2026

Il Giudice

Enrico Vernizzi